



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 SETTEMBRE 2010, N. 1348

**L.R. 23 luglio 2010, n. 7, art. 3. Programma Operativo regionale - da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 - per la concessione di aiuti, in favore delle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne, per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici. Avviso pubblico per la presentazione delle domande**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 SETTEMBRE 2010, N. 1348

**L.R. 23 luglio 2010, n. 7, art. 3. Programma Operativo regionale - da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 - per la concessione di aiuti, in favore delle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne, per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici. Avviso pubblico per la presentazione delle domande**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che la Regione Emilia-Romagna sostiene e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, anche attraverso interventi finalizzati al miglioramento del patrimonio genetico delle principali razze zootecniche allevate sul territorio regionale;

- che la salvaguardia delle razze autoctone ha tra i propri presupposti la riduzione della consanguineità attraverso l'introduzione nelle aziende di riproduttori selezionati;

- che negli ultimi anni la redditività delle imprese agricole emiliano-romagnole ad indirizzo zootecnico ha subito una consistente erosione a causa dello sfavorevole andamento dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli a cui si è accompagnato un forte incremento dei costi di produzione;

- che il fenomeno risulta particolarmente evidente nel settore dell'allevamento bovino da carne, caratterizzato da un numero molto elevato di piccoli allevamenti distribuiti in zone collinari e montane;

- che tale comparto – oltre a rivestire una rilevante importanza in termini socio-economici e produttivi in zone in via di spopolamento - costituisce elemento di eccellenza a livello nazionale in quanto inserito in circuito produttivo a denominazione d'origine tutelata;

Vista la L.R. 23 luglio 2010, n. 7 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione”;

Visto, in particolare, l'art. 3 “Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio zootecnico” della predetta legge che, al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne rispondendo alle esigenze del comparto:

- autorizza la Regione a concedere ad imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici;

- rinvia ad atto della Giunta regionale la definizione dell'ammontare degli aiuti, dei criteri e delle modalità di erogazione, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

- dispone, per le finalità perseguite, una autorizzazione di spesa di Euro 40.000,00 a valere sul capitolo 10596 “Contributi a favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine au-

toctone da carne (art. 3, L.R. 23 luglio 2010, n. 7)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 “Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario” del bilancio per l'esercizio finanziario 2010;

Considerato che il citato Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti de minimis disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 7.500,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Vista la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lett. l), che attribuisce alla competenza della Regione l'approvazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali nonché la concessione ed erogazione degli incentivi quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatica, la dimensione regionale risulti, secondo quanto previsto dagli stessi programmi, la più idonea;

Atteso che - tenuto conto della esiguità delle risorse disponibili e, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, del presunto numero limitato delle domande con possibile articolazione territoriale difforme - la dimensione regionale risulta essere la più rispondente all'efficace attuazione del Programma;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto all'adozione di uno specifico Programma Operativo regionale, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti l'ammontare degli aiuti nonché i criteri e le modalità applicative del predetto art. 3 della L.R. 7/2010, che costituisce al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di attivare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2010, un programma di intervento in favore delle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne - da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 – finalizzato alla concessione di aiuti per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici;

3) di adottare, a tal fine, uno specifico Programma Operativo regionale nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti l'ammontare

degli aiuti nonché i criteri e le modalità applicative, dando atto che tale Programma costituisce al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti;

4) di destinare al finanziamento del Programma Operativo la somma di Euro 40.000,00 stanziata sul capitolo 10596 “Contributi in favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne (art. 3, L.R. 23 luglio 2010, n. 7)” afferente

alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6025 “Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario” del bilancio per l’esercizio finanziario 2010;

5) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Produzioni Animali provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale Ermesagricoltura.

**Allegato A**

Programma Operativo regionale - da attuare in regime *de minimis* secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 - per la concessione di aiuti, in favore delle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne, per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici

**1. Obiettivi**

La Regione Emilia-Romagna sostiene e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, anche attraverso interventi finalizzati al miglioramento del patrimonio genetico delle principali razze zootecniche allevate sul territorio regionale.

Per favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne, con il presente documento è attivato un Programma Operativo regionale finalizzato alla concessione di aiuti *de minimis* per l'acquisto di riproduttori maschi delle razze autoctone emiliano-romagnole (Romagnola e Marchigiana).

**2. Beneficiari, condizioni di accesso, obblighi e vincoli**

Possono usufruire dell'aiuto *de minimis* di cui al presente Programma le imprese agricole ad indirizzo zootecnico attive in Emilia-Romagna che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificate:

- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del C.C., in forma singola ed associata;
- esercitino attività agricola in forma prevalente;
- allevino bovini delle razze autoctone da carne Romagnola e/o Marchigiana;
- siano iscritte alla C.C.I.A.A. - Sezione Speciale Imprese Agricole;
- siano in possesso di partita IVA;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, con posizione debitamente validata;
- presentino una situazione economica gestionale e reddituale, dedotta dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi, in equilibrio e non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il

salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

- non si trovino in stato di insolvenza o siano sottoposte a procedure concorsuali;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- non siano soggetti a provvedimenti di esclusione e a provvedimenti sanzionatori ancora in corso di definizione;
- non abbiano superato i limiti previsti dal Reg. (CE) 1535/2007 per gli aiuti *de minimis* pari ad Euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due esercizi precedenti).

E' ammesso l'acquisto di un numero di riproduttori maschi secondo il rapporto di un toro per 15 fattrici tenendo conto della registrazione delle dotazioni riportate nella banca dati dell'anagrafe zootecnica.

L'aiuto è concesso una tantum per riproduttore maschio di razza pura Romagnola o Marchigiana, iscritto al libro genealogico o registro anagrafico, che risulti:

- a) proveniente da centri genetici riconosciuti;
- b) acquistato in aste-mercati ufficiali;
- c) con requisiti genealogici e sanitari minimi per la fecondazione naturale;
- d) di età compresa tra i 12 ed i 24 mesi.

L'impresa beneficiaria - pena la revoca dell'aiuto anche se già erogato, fatto salvo quanto disposto al punto 8 con riferimento al mancato rispetto del periodo vincolativo per cause di forza maggiore - deve:

- a) concludere l'acquisto dei capi ammessi entro i 12 mesi successivi alla data di notifica della concessione dell'aiuto;
- b) destinare i capi acquistati a centri aziendali situati sul territorio dell'Emilia-Romagna;
- c) non alienare, impiegare alla monta privata aziendale, mantenere in selezione ed in buone condizioni di allevamento i capi oggetto dell'aiuto, per un periodo vincolativo di almeno tre anni decorrenti dalla data di ingresso in stalla;
- d) comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo

verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche allo stato di salute o alla presenza nel centro aziendale dei capi oggetto dell'aiuto;

- e) rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente Programma nonché ogni disposizione comunitaria, nazionale e regionale in materia.

### **3. Dotazione finanziaria, ammissibilità delle spese, entità e limiti dell'aiuto regionale**

Al finanziamento del presente Programma è destinata la somma di Euro 40.000,00 stanziata sul capitolo 10596 "Contributi in favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne (art. 3, L.R. 23 luglio 2010, n. 7)" afferente alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6025 "Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario" del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

La spesa massima ammissibile è definita in Euro 3.500,00 a capo, al netto dell'importo dell'I.V.A..

Saranno considerate eligibili all'aiuto le spese sostenute dal richiedente successivamente alla presentazione della domanda e supportate da titoli regolarmente quietanzati secondo le modalità fissate al punto 6.

La percentuale di aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, elevabile al 50% in caso di azienda ricadente in zona svantaggiata.

L'aiuto viene concesso una sola volta per il medesimo riproduttore "una tantum a capo".

L'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore, pari ad Euro 7.500,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

### **4. Presentazione delle domande da parte delle imprese**

E' ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascuna impresa con l'indicazione complessiva dei capi che si intendono acquistare, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

L'istanza, in carta semplice, deve essere presentata alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Produzioni animali - Viale della Fiera, 8 - 40127

BOLOGNA ed essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente.

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato 1 al presente Programma, devono essere presentate a mano o fatte pervenire per mezzo raccomandata a partire dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale che approva il presente Programma ed **entro e non oltre le ore 12,00 del 15 ottobre 2010.**

In caso di presentazione a mano, la consegna deve avvenire nelle giornate dal lunedì al venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale.

La sottoscrizione delle istanze, ai fini dell'autenticazione, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, deve essere effettuata in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza; qualora l'istanza sia già sottoscritta, essa deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

**5. Istruttoria delle domande, criteri di priorità, determinazione della spesa ammissibile, approvazione graduatoria e concessione dell'aiuto**

L'istruttoria sulle istanze pervenute è effettuata dal Servizio Produzioni animali.

La Regione si riserva di chiedere, qualora non siano già depositati presso gli uffici ovvero non sia possibile l'accertamento d'ufficio, tutti i documenti ritenuti necessari, in funzione della natura del beneficiario e della tipologia di intervento, atti a comprovare fatti, stati e qualità dichiarati sul modulo di presentazione dell'istanza.

Le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente Programma, saranno ordinate in specifica graduatoria secondo le seguenti classi di priorità:

1. aziende ricadenti nelle zone svantaggiate condotte da giovani agricoltori;
2. aziende ricadenti nelle zone svantaggiate;
3. aziende ricadenti nelle altre zone condotte da giovani agricoltori;
4. aziende ricadenti nelle altre zone.

La data di presentazione della domanda (giorno ed ora di acquisizione a protocollo) costituisce, all'interno di ciascuna classe di priorità, il criterio di ulteriore ordinamento.

L'azienda è considerata situata in zona svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale cui è destinato il capo ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50% della SAU è inserita in area svantaggiata.

Allo scopo di facilitare l'individuazione della classificazione aziendale, nell'allegato 2 al presente Programma è riportato l'elenco dei Comuni della Regione Emilia-Romagna parzialmente o totalmente delimitati ai sensi della richiamata Direttiva.

L'azienda è considerata condotta da giovane imprenditore quando lo stesso, al momento della domanda, non ha ancora compiuto 40 anni.

Entro il **31 dicembre 2010** il Responsabile del Servizio Produzioni animali provvederà con proprio atto ad approvare la graduatoria regionale delle domande ammesse ed a concedere contestualmente gli aiuti in favore delle imprese risultate in posizione utile in relazione alla disponibilità finanziaria destinata all'attuazione del presente Programma.

Il medesimo Responsabile provvederà a notificare alle imprese agricole la concessione dell'aiuto.

#### **6. Rendicontazione e liquidazione del contributo**

Entro 60 giorni dalla data di entrata in stalla (farà fede la data risultante dalla banca dati dell'anagrafe zootecnica), pena la revoca dell'aiuto concesso, l'impresa beneficiaria dovrà provvedere a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Produzioni animali - Viale della Fiera, n. 8 - 40127 Bologna - domanda di liquidazione dell'aiuto corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica della fattura di acquisto e copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo quanto più sotto definito;
- b) copia autentica del certificato di iscrizione del capo al Libro Genealogico o Registro Anagrafico;
- c) copia autentica del certificato sanitario attestante lo stato di buona salute del capo;



d) dichiarazione in ordine agli eventuali aiuti *de minimis* percepiti nell'ultimo triennio (esercizio in corso al momento della rendicontazione e due esercizi precedenti).

Saranno considerate ammissibili esclusivamente spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l'impiego del contante. E' pertanto richiesta, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, idonea documentazione bancaria/postale quale: copia del bonifico (in caso di utilizzo di home-banking, stampa dell'operazione eseguita) o della ricevuta bancaria o dell'assegno emesso e copia dell'estratto conto rilasciato dalla banca/posta dal quale si evinca l'avvenuto movimento di addebito.

Qualora la dichiarazione relativa agli aiuti *de minimis* presentata in sede di rendiconto rappresenti maggiori aiuti percepiti rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di aiuto, l'aiuto spettante sarà conseguentemente ricalcolato, fino alla concorrenza del limite di Euro 7.500,00.

#### **7. Verifiche e controlli**

La Regione potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente Programma. In particolare, i controlli in ordine ai capi oggetto di aiuto saranno effettuati anche avvalendosi della banca dati dell'anagrafe zootecnica.

#### **8. REVOCHE E SANZIONI**

La revoca dell'aiuto concesso, anche se già erogato, sarà disposta con atto formale del Responsabile del Servizio Produzioni animali secondo quanto previsto all'art. 18 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e nei casi specificatamente previsti nel presente Programma.

Ai sensi del predetto articolo di legge, nel caso in cui l'aiuto sia già stato erogato, la revoca comporta l'obbligo della restituzione della somma percepita, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

#### ***Mancato rispetto del periodo vincolativo per cause di forza maggiore***

Qualora, nel corso del periodo vincolativo triennale, per cause di forza maggiore (morte, infortunio, epizootia) debitamente certificate dalle autorità veterinarie, il

riproduttore sia deceduto o debba essere sostituito con un capo di pari valore, quest'ultimo dovrà essere acquistato e debitamente registrato nella banca dati dell'anagrafe zootecnica entro il termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento.

In caso di mancata sostituzione del capo entro il termine stabilito, il Responsabile del Servizio Produzioni animali provvederà - ai sensi dell'art. 19 della predetta L.R. 15/1997 - a disporre la riduzione dell'aiuto concesso ed erogato per l'importo corrispondente al periodo di mancato rispetto del vincolo ed a richiedere la restituzione di tale importo con interesse calcolato al tasso legale.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti opereranno esclusivamente se il beneficiario dell'aiuto avrà ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui alla lett. d) del punto 2 entro il termine ivi stabilito. In caso contrario, sarà applicata la revoca integrale dell'aiuto e richiesta la restituzione della somma percepita aumentata sia degli interessi legali sia della sanzione amministrativa prevista all'art. 18 della L.R. 15/1997.

#### **9. Responsabile del procedimento amministrativo**

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio Produzioni animali della Direzione Generale Agricoltura.

#### **10. Disposizioni finali**

Eventuali ulteriori disposizioni tecniche e/o operative che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Programma, saranno definite con atto formale del Responsabile del Servizio Produzioni animali.

Per quanto non riportato nel presente Programma si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

FAC-SIMILE domanda

**Allegato 1**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
 SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI  
 VIALE DELLA FIERA, 8  
 40127 – BOLOGNA

**Oggetto:** L.R. 7/2010, art. 3 e deliberazione regionale n. \_\_\_\_/2010. Razze bovine autoctone da carne. Acquisto riproduttori maschi di razza pura selezionati iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici. Domanda concessione aiuto in regime *de minimis* ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_  
 titolare dell'azienda denominata \_\_\_\_\_  
 CUAAs azienda \_\_\_\_\_  
 domicilio o sede legale (*al domicilio o alla sede legale indicata saranno trasmessi tutti gli atti inerenti le pratiche in corso*)  
 indirizzo \_\_\_\_\_ numero civico \_\_\_\_\_  
 C.A.P. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

**chiede**

di ottenere l'aiuto, in regime *de minimis* di cui al Reg. (CE) n. 1535/2007, sull'acquisto di n. \_\_\_\_ riproduttori maschi selezionati di razza \_\_\_\_\_ per le esigenze del proprio allevamento costituito da n. \_\_\_\_ capi vivi di cui n. \_\_\_\_ vacche e giovenche.

I capi acquistati saranno allevati presso il centro aziendale sito in Comune di \_\_\_\_\_ (codice AUSL \_\_\_\_\_).

**A tal fine si impegna:**

- a concludere l'acquisto dei capi ammessi entro i 12 mesi successivi alla data di notifica della concessione dell'aiuto, pena la revoca dello stesso;
- a destinare i capi acquistati a centri aziendali situati sul territorio dell'Emilia-Romagna;
- a mantenere il riproduttore per almeno tre anni dalla data di ingresso in stalla ed in tale periodo adibirlo alla monta privata aziendale, mantenerlo in selezione ed in buone condizioni di allevamento;

- a comunicare, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche allo stato di salute o alla presenza nel centro aziendale del capo oggetto dell'aiuto;
- a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Programma operativo nonché ogni disposizione comunitaria, nazionale e regionale in materia
- a consentire ai funzionari pubblici tutti gli eventuali controlli in azienda;
- a presentare, entro 60 giorni dalla data di ingresso in stalla, la documentazione prevista nel Programma operativo per la liquidazione dell'aiuto;

**informato:**

che l'aiuto richiesto con la presente domanda è soggetto alle limitazioni e alle indicazioni contenute nel Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

**ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di quanto indicato dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazione mendace**

**dichiara:**

- di essere un imprenditore agricolo come definito ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- che l'impresa ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola in forma prevalente;
- di allevare bovini da carne di razza \_\_\_\_\_ ed avere, alla data di presentazione della presente domanda, un numero di capi pari a \_\_\_\_\_ come rilevabile dalla banca dati dell'anagrafe zootecnica;
- che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. – Sezione Speciale Imprese Agricole;
- di essere in possesso della seguente P. IVA \_\_\_\_\_
- che l'impresa è iscritta all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna ed ha il fascicolo aziendale debitamente validato;
- che l'impresa presenta una situazione economica gestionale in equilibrio e non rientra nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- che l'impresa non è in stato di insolvenza e non è sottoposta a procedure concorsuali;

**dichiara inoltre:**

*(barrare con una x e compilare le caselle interessate, ove necessario)*

- di **non aver percepito** aiuti “*de minimis*” nell’arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due precedenti), ai sensi del citato Reg. (CE) n. 1535/2007;
- di **aver percepito** aiuti “*de minimis*” nell’arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due precedenti), ai sensi del citato Reg. (CE) n. 1535/2007, nella somma di € \_\_\_\_\_, riferita all’intervento \_\_\_\_\_ attivato dall’ente \_\_\_\_\_;

**dichiara infine:**

*(barrare con una x le caselle interessate, ove necessario)*

- che l’impresa è situata in area territoriale classificata svantaggiata in relazione ai parametri definiti dal Programma Operativo;
- che l’impresa è condotta da giovane imprenditore agricolo con età inferiore ai 40 anni come definito dal predetto Programma Operativo.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

In fede \_\_\_\_\_

*Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o in presenza di dipendente della pubblica amministrazione o sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.*

**Spazio riservato all’eventuale autentica della firma**

Estremi del documento di riconoscimento \_\_\_\_\_

rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## Allegato 2

## Zone svantaggiate

Codice Istat	Provincia	Comune	Delimitazione	Art. 3 Dir. 268/75/CEE
37006	BO	Bologna	P	Par.4
37007	BO	Borgo Tossignano	T	Par.3
37010	BO	Camugnano	T	Par.3
37012	BO	Casalfiumanese	T	Par.3
37013	BO	Castel D'Aiano	T	Par.3
37014	BO	Castel Del Rio	T	Par.3
37015	BO	Castel Di Casio	T	Par.3
37018	BO	Castello Di Serravalle	T	Par.4
37020	BO	Castel San Pietro Terme	P	Par.3
37022	BO	Castiglione Dei Pepoli	T	Par.3
37026	BO	Fontanelice	T	Par.3
37027	BO	Gaggio Montano	T	Par.3
37029	BO	Granaglione	T	Par.3
37031	BO	Grizzana Morandi	T	Par.3
37033	BO	Lizzano In Belvedere	T	Par.3
37034	BO	Loiano	T	Par.3
37036	BO	Marzabotto	T	Par.3
37040	BO	Monghidoro	T	Par.3
37041	BO	Monterenzio	T	Par.3
37042	BO	Monte San Pietro	T	Par.4
37043	BO	Monteveglia	P	Par.4
37044	BO	Monzuno	T	Par.3
37046	BO	Ozzano Dell'Emilia	P	Par.3
37047	BO	Pianoro	P	Par.4
37049	BO	Porretta Terme	T	Par.3
37051	BO	San Benedetto Val Di Sambro	T	Par.3
37054	BO	San Lazzaro Di Savena	P	Par.3
37057	BO	Sasso Marconi	T	Par.4
37058	BO	Savigno	T	Par.3
37059	BO	Vergato	T	Par.3

<b>Codice istat</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Delimitazione</b>	<b>Art. 3 Dir. 268/75/CEE</b>
38002	FE	Berra	T	Par.5
38005	FE	Codigoro	T	Par.5
38006	FE	Comacchio	P	Par.5
38014	FE	Mesola	T	Par.5
38020	FE	Ro	T	Par.5
38025	FE	Goro	T	Par.5
40001	FC	Bagno Di Romagna	T	Par.3
40007	FC	Cesena	P	Par.3
40009	FC	Civitella Di Romagna	T	Par.4
40011	FC	Dovadola	T	Par.4
40014	FC	Galeata	T	Par.3
40019	FC	Meldola	P	Par.3
40020	FC	Mercato Saraceno	T	Par.3
40022	FC	Modigliana	T	Par.4
40031	FC	Portico e San Benedetto	T	Par.3
40032	FC	Predappio	P	Par.3
40033	FC	Premilcuore	T	Par.3
40036	FC	Rocca San Casciano	T	Par.3
40037	FC	Roncofreddo	T	Par.4
40043	FC	Santa Sofia	T	Par.3
40044	FC	Sarsina	T	Par.3
40046	FC	Sogliano Al Rubicone	T	Par.3
40049	FC	Tredozio	T	Par.3
40050	FC	Verghereto	T	Par.3

<b>Codice istat</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Delimitazione</b>	<b>Art. 3 Dir. 268/75/CEE</b>
36011	MO	Fanano	T	Par.3
36014	MO	Fiumalbo	T	Par.3
36016	MO	Frassinoro	T	Par.3
36017	MO	Guiglia	T	Par.3
36018	MO	Lama Mocogno	T	Par.3
36020	MO	Marano Sul Panaro	P	Par.3
36024	MO	Montecreto	T	Par.3
36025	MO	Montefiorino	T	Par.3
36026	MO	Montese	T	Par.3
36029	MO	Palagano	T	Par.3
36030	MO	Pavullo Nel Frignano	T	Par.3
36031	MO	Pievepelago	T	Par.3
36032	MO	Polinago	T	Par.3
36033	MO	Prignano Sulla Secchia	T	Par.3
36035	MO	Riolunato	T	Par.3
36042	MO	Serramazzoni	T	Par.3
36043	MO	Sestola	T	Par.3
36047	MO	Zocca	T	Par.3
33004	PC	Bettola	T	Par.3
33005	PC	Bobbio	T	Par.3
33009	PC	Caminata	T	Par.4
33015	PC	Cerignale	T	Par.3
33016	PC	Coli	T	Par.3
33017	PC	Corte Brugnatella	T	Par.3
33019	PC	Farini	T	Par.3
33020	PC	Ferriere	T	Par.3
33025	PC	Gropparello	T	Par.4
33026	PC	Lugagnano Val d'Arda	T	Par.4
33028	PC	Morfasso	T	Par.3
33029	PC	Nibbiano	T	Par.4
33030	PC	Ottone	T	Par.3
33031	PC	Pecorara	T	Par.4
33033	PC	Pianello Val Tidone	T	Par.4
33034	PC	Piozzano	T	Par.4
33038	PC	Rivergaro	P	Par.3
33043	PC	Travo	P	Par.3
33044	PC	Vernasca	T	Par.4
33047	PC	Zerba	T	Par.3



<b>Codice istat</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Delimitazione</b>	<b>Art. 3 Dir. 268/75/CEE</b>
34001	PR	Albareto	T	Par.3
34002	PR	Bardi	T	Par.3
34003	PR	Bedonia	T	Par.3
34004	PR	Berceto	T	Par.3
34005	PR	Bore	T	Par.3
34006	PR	Borgo Val Di Taro	T	Par.3
34008	PR	Calestano	T	Par.3
34011	PR	Compiano	T	Par.3
34012	PR	Corniglio	T	Par.3
34013	PR	Felino	P	Par.3
34017	PR	Fornovo Di Taro	P	Par.3
34018	PR	Langhirano	P	Par.3
34019	PR	Lesignano De' Bagni	P	Par.3
34022	PR	Monchio Delle Corti	T	Par.3
34024	PR	Neviano Degli Arduini	T	Par.3
34026	PR	Palanzano	T	Par.3
34028	PR	Pellegrino Parmense	T	Par.3
34031	PR	Sala Baganza	P	Par.3
34035	PR	Solignano	T	Par.3
34038	PR	Terenzo	T	Par.3
34039	PR	Tizzano Val Parma	T	Par.3
34040	PR	Tornolo	T	Par.3
34044	PR	Valmozzola	T	Par.3
34045	PR	Varano De' Melegari	T	Par.3
34046	PR	Varsi	T	Par.3
39004	RA	Brisighella	P	Par.3
39005	RA	Casola Valsenio	T	Par.3

<b>Codice istat</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Delimitazione</b>	<b>Art. 3 Dir. 268/75/CEE</b>
35003	RE	Baiso	T	Par.3
35007	RE	Busana	T	Par.3
35011	RE	Carpineti	T	Par.3
35013	RE	Casina	T	Par.3
35016	RE	Castelnovo Ne' Monti	T	Par.3
35018	RE	Canossa	T	Par.3
35019	RE	Collagna	T	Par.3
35025	RE	Ligonchio	T	Par.3
35031	RE	Ramiseto	T	Par.3
35041	RE	Toano	T	Par.3
35042	RE	Vetto	T	Par.3
35043	RE	Vezzano Sul Crostolo	T	Par.4
35044	RE	Viano	T	Par.3
35045	RE	Villa Minozzo	T	Par.3
41011	RN	Casteldelci	T	Par.3
99004	RN	Gemmano	T	Par.4
41024	RN	Maiolo	T	Par.3
99006	RN	Mondaino	T	Par.4
99008	RN	Montefiore Conca	T	Par.4
99009	RN	Montegridolfo	T	Par.4
99010	RN	Montescudo	T	Par.4
41039	RN	Novafeltria	P	Par.3
41042	RN	Pennabilli	T	Par.3
99015	RN	Saludecio	T	Par.4
41053	RN	San Leo	T	Par.3
41024	RN	Sant'Agata Feltria	T	Par.3
41063	RN	Talamello	P	Par.3
99019	RN	Torriana	P	Par.3
99020	RN	Verucchio	P	Par.3

P = parzialmente delimitato

T = totalmente delimitato

## **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

### **2. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento *della sua richiesta di concessione di un aiuto de minimis ai sensi del (Reg. (CE) n. 1535/2007) di cui al Programma Operativo per l'acquisto di riproduttori maschi selezionati delle razze bovine autoctone da carne.*

### **3. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per la seguente finalità:

- *concessione ed erogazione aiuto de minimis di cui al Programma Operativo per l'acquisto di riproduttori maschi selezionati delle razze bovine autoctone da carne approvato in attuazione dell'art. 3 della L.R. 7/2010.*

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

### **4. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

### **5. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

### **6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori *del Servizio Produzioni Animali* della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al punto 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali altre amministrazioni pubbliche ovvero società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

### **7. Diritti dell'Interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**8. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, *il Direttore Generale Agricoltura*. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

---

---

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

---

---